Fideiussioni ABI. Le Sezioni Unite definiscono nuovi limiti alla nullità per intese anticoncorrenziali

Con la pronuncia a Sezioni Unite n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite, precisato preliminarmente che le questioni affrontate non erano state in alcun modo risolte dalla precedente pronuncia n. 41994 del 2021, ha chiarito, tra l'altro, che il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale esclusivamente per il periodo 2002-2005, ossia l'arco temporale effettivamente oggetto dell'istruttoria dell'Autorità. Per le fideiussioni sottoscritte fuori da tale periodo (sia prima che dopo), il provvedimento non perde rilievo probatorio, ma degrada a mero elemento di prova – sia pure con "elevata attitudine probatoria" - che il giudice di merito deve valutare insieme ad altri elementi istruttori.

I principi di diritto enunciati sono i seguenti:
"*Nel caso di fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di deroga all'art. 1957 c.c. costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia "a valle", a mente dei principi enunciati dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.*
Qualora una fideiussione rechi una clausola di "pagamento a prima richiesta", il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957 c.c., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto di intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante".